

CIVILE

17/03/2023

Registro: il deposito di documento a fini probatori in un procedimento contenzioso non costituisce “caso d'uso”

Con la sentenza in esame le Sezioni Unite della Corte di Cassazione enunciano due importanti principi di diritto.

di Leda Rita Corrado – Avvocato e Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

CASS. CIV., SEZ. UNITE, ORD., 16 MARZO 2023, N. 7682

Nella sentenza n. 7682 del 2023 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

– «Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce “caso d'uso” in relazione all'art. 6 del d.P.R. n. 131/1986».

– «La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso».

La fattispecie concreta oggetto della controversia. Il contribuente ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sulla base di assegno bancario non trasferibile, allegando altresì agli atti del procedimento monitorio “nota manoscritta”, firmata dal debitore, in cui si dà atto della causale (prestito personale infruttifero), del fatto che l'importo comprende due corrisposizioni di denaro avvenute in tempi diversi, e la data convenuta di restituzione del prestito.

Mentre il decreto ingiuntivo è stato regolarmente registrato e sottoposto alla relativa imposizione, l'Amministrazione finanziaria ha notificato un avviso di liquidazione per recuperare l'imposta di registro secondo l'aliquota proporzionale del 3% riguardo alla scrittura privata, ritenendo che nella fattispecie in esame trovasse applicazione l'art. 9 della Tariffa – Parte I – allegata al T.U. Registro, rientrando detta scrittura tra gli «atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale».

In sede di mediazione tributaria, il reclamo del contribuente è stato parzialmente accolto, rideterminando al 1% le imposte in relazione alla ricognizione del debito e proporzionalmente anche la sanzione per omessa registrazione.

Riformando la pronuncia di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale respinge il ricorso del contribuente, attribuendo alla nota di accompagnamento natura di atto che non rientra nella sfera di esplicazione di attività amministrativa, ma di atto che costituisce “caso d'uso” in quanto trattasi di “scrittura privata non autenticata”, affermando altresì che «la scrittura privata nel prestito di denaro ha il valore di un vero e proprio contratto, soggetta a registrazione “in caso d'uso”.

Nella sentenza n. 7582 del 2023 le Sezioni Unite della Suprema Corte cassano la sentenza e, decidendo la causa nel merito, accolgono l'originario ricorso del contribuente, giacché è incontrovertibile, in fatto, la natura di atto meramente ricognitivo della dichiarazione di riconoscimento di debito, e il suo deposito contestualmente ad assegno bancario in sede di ricorso per decreto ingiuntivo – quest'ultimo pacificamente assoggettato a regolare imposizione – non integra “caso d'uso”; inoltre nel giudizio de quo non soltanto la scrittura privata non autenticata, ricognitiva di un prestito personale, non attiene ad operazioni soggette ad IVA, ma non vi è neppure alcun riferimento al diverso profilo dell'enunciazione di atti non registrati.

La questione interpretativa esaminata dalle Sezioni Unite. Con l'ordinanza interlocutoria n. 33313 del 2021, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente la questione concernente la nozione di deposito in caso d'uso e l'obbligo di registrazione relativo ai documenti depositati nei procedimenti giudiziari.

Il Collegio ricorda che:

- ai sensi dell'art. 1 T.U. Registro, l'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al detto testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione;

- la tariffa è suddivisa in due parti;

- sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda (art. 5, comma 1, T.U. Registro, nel testo applicabile *ratione temporis*), mentre «le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad imposizioni soggette all'imposta sul valore aggiunto» (art. 5, comma 2, T.U. Registro, nel testo applicabile *ratione temporis*).

In base all'art. 6 T.U. Registro, «si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organo ovvero sia obbligatorio per legge o per regolamento». Tale disciplina riproduce il contenuto della precedente disposizione di cui all'art. 6, d.p.r. n. 634 del 1972, che segnava invece un'evidente cesura rispetto alla prima norma che stabiliva l'obbligo di registrazione di atti in "caso d'uso", l'art. 2 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Approvazione del testo di legge del Registro), che, dopo avere stabilito, al primo comma, la ripartizione tra gli atti da registrarsi in termine fisso e quelli soggetti invece a registrazione solamente in caso d'uso, stabiliva, al secondo comma, che ai sensi dell'anzidetta legge, si aveva caso d'uso: «1° Quando gli atti si presentano o si producono in giudizio davanti l'autorità giudiziaria ordinaria e nei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, le Giunte provinciali amministrative, i Consigli di Prefettura ed ogni altra speciale giurisdizione e quando si producono davanti agli arbitri; 2° Quando si riportano in tutto o in parte in atti pubblici o privati soggetti a registrazione o si inseriscono negli atti, pure soggetti a registrazione, delle cancellerie giudiziarie o delle pubbliche amministrazioni o degli enti pubblici».

Il Collegio osserva che, mentre l'ultima disposizione citata «comportava che la produzione di un atto nei procedimenti giurisdizionali determinasse un caso d'uso, detta previsione non è contemplata dall'attuale art. 6 TUR, per il quale il deposito dell'atto, perché ne derivi il "caso d'uso", deve avvenire, per quanto qui rileva, «presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative», e non deve essere oggetto di un obbligo». L'attività «deve dunque costituire frutto di una valutazione discrezionale della parte che la compia, integrando quindi un onere a carico della parte medesima che, come già evidenziato da questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 12 novembre 2014, n. 24107; Cass. sez. 5, 23 maggio 2005, n. 10865), intenda conseguire dal deposito "un effetto sostanziale e cioè l'acquisizione dell'atto medesimo a fini giuridici ed operativi"», in sintonia con l'indirizzo espresso in dottrina, secondo cui è «il presupposto teleologico a fondare l'obbligo di registrazione in "caso d'uso", non essendo di per sé sufficiente il mero deposito a concretizzarlo».

Il Collegio conclude affermando che, nel caso di specie, il deposito della scrittura privata, prodotta nella cancelleria del giudice civile in sede di procedimento contenzioso, «certamente non può integrare, alla stregua di quanto sopra osservato, "caso d'uso", presupponendo l'art. 6 TUR, come detto, che il deposito dell'atto debba avvenire presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative» e che ciò «è in linea con la necessità di assicurare che la tutela del diritto di difesa, garantita dall'art. 24 Cost., possa dispiegarsi pienamente, senza che essa possa risultare ostacolata dall'imposizione fiscale derivante dall'applicazione dell'imposta di registro sul deposito dell'atto funzionale al conseguimento per l'interessato di fini giuridici ed operativi».

Ulteriore conferma è data dalla prassi della stessa Amministrazione finanziaria (cfr. Ris. min. 4 aprile 1978, n. 250117; Ris. min. 17 gennaio 1979, n. 251170; Ris. min. 5 aprile 1983, n. 251258), ove è stato escluso il "caso d'uso" nelle ipotesi di allegazione di un documento ad un atto giudiziario nell'ambito di un'attività processuale contenziosa.

Cass. civ., sez. Unite, ord., 16 marzo 2023, n. 7682

Presidente Curzio - Relatore Napolitano

Il testo integrale dell'ordinanza sarà disponibile a breve.